

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1663

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOGI, ANDREATTA, BERLINGUER, SEGNI, BASSANINI,  
BONSANTI, BORDON, CORLEONE, MAFAI, NAPPI, PAISSAN**

Norme per la comunicazione politica e la propaganda elettorale

*Presentata il 21 novembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è ispirata dall'intento di dare tempestiva soluzione ad alcuni dei più significativi aspetti emersi come insoliti, in questa prima fase di travagliato avvio della democrazia maggioritaria nel nostro Paese, nella disciplina dei mezzi di informazione — ed in specie del mezzo radiotelevisivo — in ordine al loro utilizzo a fini di comunicazione politica. Si tratta di un tema centrale nelle analisi di ogni forza politica in questi mesi, sia essa di governo o di opposizione. Da una parte, infatti, la concessionaria del servizio pubblico consuma una crisi sempre più grave, a seguito degli sviluppi della vicenda che ha preso le mosse con il parere negativo del Governo al piano triennale di risanamento presentato dal precedente consiglio di amministrazione della RAI, atto a seguito del

quale si è proceduto alla nomina di un nuovo organo di governo della concessionaria pubblica che già a distanza di pochi mesi, per le laceranti polemiche relative al contestato rinnovo di direttori di reti e testate, si presenta dimidiato nella sua composizione. Mentre ancora irrisolta è la vicenda del decreto-legge n. 517 del 1994 « salvaRAI », più volte reiterato ed ancora soggetto ad ulteriori riscrizioni quanto alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della RAI.

Tutto ciò ha reso ancora più profonda la consapevolezza nel Paese dello squilibrio inaccettabile rappresentato dall'attuale concentrazione dei mezzi televisivi in una sola mano. Tale consapevolezza ha condotto alla recente autoconvocazione straordinaria della Camera dei deputati, richiesta ai sensi dell'articolo 62 della Co-

stituzione. Proprio in tale occasione, si è registrato un significativo sviluppo. In quel dibattito, per la prima volta, il rappresentante del Governo ha dichiarato essere intenzione dell'esecutivo procedere « ad una nuova normativa di sviluppo del settore integrato, misto, delle telecomunicazioni e della radiodiffusione ». Si tratta di superare la legge 6 agosto 1990, n. 223, i limiti *antitrust* allora posti per fotografare il duopolio televisivo in atto, di superare, soprattutto, il gravissimo ritardo tecnologico che per effetto di tale legislazione il sistema della comunicazione ha accumulato nel nostro Paese, rispetto ad altre nazioni avanzate. E proprio a tal fine appaiono rivolte diverse iniziative legislative in corso di presentazione o di predisposizione da parte di numerosi gruppi parlamentari.

Tuttavia, sussistono alcuni nodi essenziali, la cui soluzione non può essere demandata ai tempi necessariamente lunghi di una nuova legge di sistema che, attraverso nuove tecnologie e più rigorosi criteri anticoncentrazione, realizzi, insieme, la maggiore molteplicità necessaria di mezzi e risorse, ed un più ampio pluralismo e completezza dell'informazione. Si tratta di nodi il cui campo non si risolve neppure nella soluzione del conflitto d'interesse in ordine al quale il Senato della Repubblica ha intrapreso l'esame di diversi disegni di legge, tra i quali quello approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 1994 recependo la proposta dei « tre saggi » nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta, invece, di nodi che necessitano di un'immediata e specifica disciplina legislativa, poiché nessuna consultazione elettorale può essere svolta con le necessarie garanzie di pluralismo nel confronto di idee, se non si modificano alcune delle norme vigenti che hanno dato manifestamente pessima prova quanto a capacità di garantire che i mezzi radiotelevisivi non svolgano una funzione di inaccettabile coartazione del libero processo di formazione delle convinzioni del cittadino.

Nelle more della definizione legislativa dei capisaldi di un nuovo sistema dell'e-

mittenza e di un nuovo codice etico per i membri dell'esecutivo e, comunque, dei tempi prevedibilmente lunghi della messa a regime di tali normative, occorre dare immediata soluzione ad alcuni aspetti la cui grave incongruenza è risultata evidente in sede di prima attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina delle campagne elettorali. Proprio l'effervescenza del conflitto politico che ogni forza politica ha animato su questi temi sin dall'indomani dell'inizio della XII legislatura, impone di porre immediato riparo ad alcuni dei più gravi guasti mostrati dalle nuove norme nella scorsa legislatura, in modo da tenere il confronto politico e le prossime consultazioni elettorali — non solo quelle politiche, ma a qualunque livello — al riparo di più sicure certezze in ordine alla *par condicio* tra i diversi soggetti recentemente richiamata dal Capo dello Stato.

Si propongono pertanto: due nuovi principi di ordine generale in merito alla propaganda elettorale; una nuova disciplina per l'accesso ai mezzi radiotelevisivi nei periodi diversi da quelli elettorali; una norma transitoria per la nomina dei direttori di testata d'informazione da parte del concessionario pubblico; un nuovo strumento di controllo annuale da parte del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sulle modalità di svolgimento delle trasmissioni da parte dei concessionari pubblici e privati; infine un affinamento dei poteri di sanzione affidati al Garante dalla legislazione vigente, nonché il completamento del processo organizzativo e funzionale dell'Ufficio del Garante, per consentirgli di svolgere al meglio le proprie funzioni.

In particolare, l'articolo 1 dispone il divieto di ogni comunicazione politica a mezzo tanto di *spot* quanto di ogni altra forma di trasmissione radiotelevisiva a pagamento, in analogia a quanto disposto dal *Broadcasting act* britannico del 1991. Si dispone, inoltre, l'abrogazione della disposizione della legge n. 223 del 1990 che consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri la determinazione dei messaggi di interesse delle amministrazioni dello Stato

che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Tale abrogazione è volta ad impedire che al Governo si consenta la disponibilità di messaggi a fini di propaganda, mentre resta naturalmente vigente la facoltà del Governo, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali di chiedere ai concessionari pubblici e privati la trasmissione gratuita di messaggi motivati da gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità.

L'articolo 2 prescrive, invece, che gli obblighi ed i limiti prescritti dalla legge n. 515 del 1993 per gli editori di quotidiani e periodici, titolari di concessioni ed autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, che intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, non siano più solo vigenti nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per il rinnovo del Parlamento, bensì dall'indomani dello scioglimento delle assemblee elettive interessate. Il Garante, entro tre giorni dall'indizione dei comizi elettorali per le elezioni politiche, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, è vincolato ad emanare le previste norme di attuazione, immediatamente vigenti.

Risulta evidente la *ratio* della novazione legislativa. In analogia con la legislazione di altre democrazie occidentali, considerato il forte e comprovato impatto del mezzo radiotelevisivo in ordine alla libera formazione del convincimento del corpo elettorale, si rende necessario escludere ogni diverso utilizzo del mezzo al di fuori di riconosciuti criteri di pari opportunità in relazione alla rispettiva rappresentatività. Aver consentito libertà di *spot* radiotelevisivo fino a trenta giorni dalle consultazioni politiche del marzo 1994 ha oggettivamente consentito — sia pure senza alcuna violazione di legge — a chi deteneva la disponibilità del mezzo e l'affluenza di risorse finanziarie, di agire in condizioni di vantaggio ai fini della rapida modificazione dell'offerta politica proposta all'elettorato.

L'articolo 3 disciplina, invece, l'accesso ai mezzi radiotelevisivi nei periodi diversi

da quelli elettorali, stabilendo che esso avvenga secondo condizioni di parità per i diversi soggetti politici, ed affidando alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il compito di dettare annualmente norme alla concessionaria di servizio, norme ai cui criteri devono uniformarsi i concessionari privati.

L'articolo 4 disciplina i soggetti titolari del diritto d'accesso alla propaganda attraverso i mezzi radiotelevisivi, identificandoli nei gruppi di eletti al Parlamento o negli enti e non nei partiti, ed introducendo il criterio della parità di tempo di trasmissione tra maggioranza ed opposizione, analogamente a quanto, per esempio, disposto all'articolo L. 167-1 del *Code electoral* francese.

L'articolo 5 prevede una norma transitoria — in attesa di un'organica riforma del sistema radiotelevisivo — di disciplina della nomina dei direttori di testata d'informazione radiotelevisiva della RAI. Si prevede la formazione di una commissione di garanzia formata da un membro (presidente) nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, uno dal consiglio di amministrazione del concessionario, ed un terzo in rappresentanza dei redattori della testata. Il direttore, proposto dal concessionario sulla base di un piano editoriale, deve avere parere obbligatorio e vincolante di tale commissione di garanzia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge tutti gli incarichi di direzione in oggetto dovranno essere rinnovati.

Al Garante viene invece attribuito lo svolgimento di una nuova importante funzione: la redazione, annuale, di un rapporto sull'osservanza da parte delle testate d'informazione — nonché della programmazione delle reti dei concessionari tanto pubblico che privati, in ambito nazionale ma con facoltà d'intervento anche su concessionari subnazionali — dei principi fondamentali di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione posti quali fondamenti del sistema radiotelevisivo dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1990. Tale norma ha

carattere fortemente innovativo. A fronte dell'irrisolto contenzioso sui meccanismi di nomina degli amministratori della concessionaria pubblica — su cui il Governo ha manifestato volontà di novare anche rispetto al regime contenuto del decreto-legge n. 517 del 1994 — l'attenzione viene qui invece spostata sulla necessità di contemperare la libertà di nomina da parte del concessionario pubblico — in coerenza ai piani editoriali definiti — con un meccanismo che abbia rilevanza pubblica in ordine alla garanzia dell'equilibrio, correttezza e pluralità d'informazione che la legge definisce quali scopi sistemici, attribuendoli tanto alla parte pubblica che a quella privata, il cui comune concorso definisce il sistema misto della radiodiffusione. Il meccanismo individuato a tutela di tali scopi sistemici è naturalmente diverso: per il concessionario pubblico si interviene nel meccanismo di nomina dei direttori di testata d'informazione, oltre che attraverso la rendicontazione puntuale dei criteri di pluralismo e completezza che, invece, si attuano anche verso i concessionari privati.

La soluzione proposta per le testate RAI appare rispettosa della piena libertà e del diritto dell'editore, ma intende, al contempo, offrire una sede al sindacato ispettivo il cui mancato esercizio ha finito per essere nella concreta attuazione del sistema elemento di maggior polemica, arbitrio ed allontanamento dallo spirito della legge, finendo per legittimare nell'informazione eccessi e squilibri contrapposti, oppure influenze di un segno politico che si succedono ad altre di segno contrapposto, in una rozza trasposizione dello *spoils system* che nulla, in ogni caso, dovrebbe avere a che vedere con le esigenze di una corretta informazione del pubblico. Con questa disposizione si propone, al contrario, di attuare per la prima volta un sostenibile compromesso tra le diverse esigenze di quella particolare forma d'impresa pub-

blica che opera nel settore dell'informazione con il potenziale moltiplicativo del mezzo radio-televisivo, l'autonomia professionale dei giornalisti e le esigenze di tutela del diritto del pubblico all'imparzialità.

L'articolo 6 prevede, infine, che al Garante per la radiodiffusione e l'editoria venga attribuita a differenza del rigido e, pertanto, inapplicabile regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 515 del 1993, la facoltà di disporre sanzioni più tempestive in caso di violazione dei limiti ed obblighi disposti per la comunicazione politica da parte dei concessionari pubblici e privati, nonché la possibilità di sospendere la concessione anche per frazione di giornata, invece che secondo l'attuale tetto minimo — assolutamente spropositato e vessatorio — fissato in undici giorni.

Onorevoli colleghi, come risulta evidente dall'esposizione dei principi generali e dall'illustrazione delle norme proposte, non ci si propone con questa iniziativa di porre rimedio se non solo ad alcuni dei punti maggiormente controversi che legano indissolubilmente correttezza dell'informazione, diritto di accesso ai mezzi di comunicazione di massa e formazione della libera volontà democratica al di fuori di inquietanti ombre di vecchie e nuove manipolazioni. Lo spirito che anima i proponenti non è quello di un rigido ed irrispirabile vincolismo per i soli soggetti privati: al contrario, è la necessità di cominciare faticosamente la definizione di regole comuni a tutti i soggetti, regole in virtù delle quali appaia meno lontana di quanto non sia oggi l'applicazione agli schermi di quella aurea regola scolpita da Katherine Graham, per tanti anni *editor* del *Washington Post*: « Il nostro compito è riferire quello che accade, nel modo più imparziale e corretto possibile, indipendentemente dal fatto che sia ciò che la gente vuol sentirsi dire, o che ai pubblici ufficiali faccia piacere che la gente sappia ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Comunicazione politica  
a mezzo radio e televisione).*

1. È vietata la comunicazione politica a mezzo di *spot* pubblicitari od a mezzo di ogni altra forma di trasmissione radio o televisiva a pagamento.

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: « 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici ».

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

## ART. 2.

*(Attuazione di alcune disposizioni  
della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede agli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro il terzo giorno successivo allo scioglimento della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali, ovvero entro il terzo giorno successivo alla determinazione della data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, dei consigli comunali e provinciali.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, e 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* delle relative norme di attuazione stabilite dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

ART. 3.

*(Regole per l'accesso nei periodi diversi da quelli elettorali).*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità, spazi di comunicazione politica nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo e ne fissa la percentuale sulla durata complessiva dei programmi.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a garantire, in condizioni di parità, spazi di comunicazione politica in conformità ai medesimi criteri dettati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi alla concessionaria per il servizio pubblico ai sensi del comma 1.

ART. 4.

*(Norme sui titolari del diritto alla parità di condizioni).*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, nonché di quelle della presente legge, titolari del diritto di usufruire in condizioni di parità degli spazi di propaganda politica nell'ambito del servizio pubblico e nell'ambito delle reti private sono i gruppi parlamentari, per le emissioni nazionali, i gruppi consiliari regionali, per le emissioni regionali ed i gruppi consiliari provinciali e comunali, per le emissioni sub-regionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, per « parità » si intende l'uguale trattamento in termini di tempo di trasmissione e collocazione oraria. In particolare, il tempo di trasmissione

deve essere diviso in parti eguali tra il complesso dei gruppi parlamentari che hanno votato la fiducia al Governo e il complesso dei gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo. L'insieme degli spazi così destinati, rispettivamente, ai gruppi parlamentari di maggioranza ed agli altri gruppi sono ripartiti per una parte, non superiore ad un quarto del tempo complessivo, in misura eguale tra tutti i gruppi e per un'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. Analoghi criteri si applicano alle trasmissioni regionali e sub-regionali.

3. In occasione di ogni tornata elettorale europea, politica, regionale ed amministrativa, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, titolari del diritto di usufruire in condizioni di parità degli spazi di propaganda politica previsti ai sensi del presente articolo, sono i candidati, le liste ed i gruppi di candidati, nonché i partiti od i movimenti politici di riferimento a livello nazionale e regionale.

#### ART. 5.

*(Norme transitorie a tutela dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo).*

1. In attesa di una organica riforma del sistema radiotelevisivo, per assicurare la più efficace tutela dei principi fondamentali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono nominati, successivamente all'adozione di un piano editoriale contenente l'indicazione degli obiettivi della testata e delle risorse allo scopo destinate, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione di garanzia di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il contratto di direzione dei telegiornali e dei giornali radio di cui al comma 1 ha durata biennale. Esso può essere prorogato previo parere vincolante della commissione di cui al comma 3.

3. La commissione di garanzia di cui ai commi 1 e 2 è composta da tre membri: uno nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che la presiede; uno

nominato dal consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica; uno eletto dal corpo redazionale.

4. In sede di prima attuazione gli incarichi di cui al presente articolo devono essere rinnovati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La mancata nomina del componente della commissione di garanzia da parte della concessionaria del servizio pubblico o la mancata predisposizione del piano editoriale, di cui al comma 1 del presente articolo, configurano cause di inottemperanza ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Ogni dodici mesi, e per la prima volta entro il 31 gennaio 1996, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria redige un rapporto sull'ottemperanza da parte di ciascuna rete in ambito nazionale dei principi fondamentali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Oltre alle trasmissioni giornalistiche sottoposte alla responsabilità del direttore, il rapporto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha per oggetto l'intera programmazione dell'emittente. Tale rapporto, del quale è fatto obbligo a ciascun titolare di concessione di dare adeguata informazione sulla propria rete, è, altresì, pubblicato, in sintesi utile, ed a spese del concessionario su tre quotidiani scelti dal Garante stesso.

7. Limitatamente alle concessioni in ambito nazionale di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sulla base delle risultanze del rapporto annuale di cui al comma 6, del monitoraggio delle presenze di rilevanza politica nelle trasmissioni, nonché della documentazione proveniente da altre fonti di cui ritenga opportuno avvalersi, può applicare le sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge o proporre, in caso di recidiva, la sospensione per inadeguata ottemperanza ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Il

Garante per la radiodiffusione e l'editoria, può, altresì, in qualsiasi momento, invitare il titolare della concessione ad assicurare l'ottemperanza ai principi e alle disposizioni di cui al presente articolo, avvertendolo delle conseguenze di un'eventuale ulteriore inottemperanza.

8. Su autonoma iniziativa il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può verificare l'ottemperanza delle emittenti con concessione sub-nazionale ai principi fondamentali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché alle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

9. In ottemperanza ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i telegiornali ed i giornali radio hanno l'obbligo specifico di presentare lealmente i fatti, e di assicurare il contraddittorio fra posizioni diverse.

10. È fatto divieto di utilizzare le trasmissioni televisive a fini di propaganda politica, ovvero per avvantaggiare una o più forze politiche rispetto alle altre od il Governo rispetto all'opposizione e viceversa: tale divieto si estende anche ai telegiornali ed ai giornali radio.

#### ART. 6.

*(Sanzioni).*

1. Il quinto, il sesto e il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sostituiti dai seguenti: « Qualora la violazione avvenga dopo l'indizione dei comizi elettorali, il Garante diffida, inoltre, immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro quarantotto ore le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante stesso o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, oltre alla pena prevista dall'articolo 380 del codice penale, il Garante dispone senz'altro la sospen-

sione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da una frazione di giorno a quindici giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Nei casi di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da tre a trenta giorni. ».

2. Dopo il comma 19 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunti i seguenti:

« 19-bis. I provvedimenti adottati dal Garante ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono essere impugnati innanzi al pretore che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello nel quale ha sede il soggetto legale sanzionato. Si applica la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

19-ter. Per l'esecuzione delle proprie decisioni il Garante può chiedere l'ausilio della forza pubblica e dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ».

#### ART. 7.

*(Norme sul Garante per la radiodiffusione e l'editoria).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo dei dipendenti dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla copertura del quale si provvede, in via prioritaria, con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, mediante le procedure di concorso di cui al medesimo decreto legislativo. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui al citato decreto legislativo n. 29 del 1993, al personale dell'Ufficio del Garante è attribuito il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono poste a carico di un fondo

iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione della spesa, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

4. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria si avvale, altresì, della collaborazione di soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. Al Garante spettano, inoltre, in quanto compatibili, i poteri riconosciuti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Garante può chiedere ai soggetti interessati di rilasciare dichiarazioni autenticate, previo ammonimento sulla responsabilità penale in caso di eventuali dichiarazioni false. In caso di falsità delle dichiarazioni si applica l'articolo 483 del codice penale.

